



Regione Lombardia

DECRETO N. 10947

Del 31/07/2025

Identificativo Atto n. 4359

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE APPROVAZIONE DEI PERIODI DI ATTUAZIONE E DEI RELATIVI PIANI DI PRELIEVO NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'A.F.C.P. BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2025/2026- L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTO:

- La legge 11.02.1992 n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- la l.r. 16.08.1993 n. 26 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"* in particolare quanto disposto dall'art. 8 comma 3 :*" L'attività di cui al comma 2 (attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale n.d.r.) è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla Provincia, ai quali compete la validazione dei censimenti"*
- la l.r. 02.08.2004 n.17 *"Calendario venatorio regionale"*;
- l'art. 27 comma 8, della l.r. 16.08.1993 n. 26 ove stabilisce che *"La Regione... (omissis)...su conforme parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A.)...(omissis).... allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agroforestali, autorizzano nella Zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli Ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11"*;
- Il r.r. 4.08.2003 n.16, capo IV *Esercizio venatorio in Zona Alpi*, che all'art.18 dispone: *"le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:*
 1. *Valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi e quantitativi;*
 2. *Conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti;*
 3. *Distribuzione programmata della pressione venatoria;*
 4. *Realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi d'età;*
 5. *Adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;*
 6. *Controllo statistico e biometrico dei capi prelevati;*
- La legge n. 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n. 19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalle Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;
- la d.g.r. 11 ottobre 2005 n. VIII/796 art. 4 *"Approvazione del Regolamento per la Disciplina della caccia di selezione agli ungulati predisposto dalla Provincia di Bergamo"*, laddove dispone *"I piani di prelievo degli ungulati selvatici sono, in ogni caso, subordinati al parere di conformità da parte dell'INFS (oggi ISPRA), come prescritto dall'art. 27 c. 8 della l.r. n. 26/1993"*;



Regione Lombardia

- il Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati poligastrici in provincia di Bergamo valido per il triennio 2015/2017, ratificato da Provincia di Bergamo e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), prorogato, con parere favorevole di I.S.P.R.A, prot. M1.2025.0073860 del 09/05/2025 anche per l'anno 2025 – strumento tecnico finalizzato a migliorare le modalità di gestione delle specie selvatiche interessate, assicurare un prelievo venatorio sostenibile, garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età - proroga approvata con Decreto n. 8409 del 13/06/2025;

PRESO ATTO:

- della quantificazione numerica delle popolazioni di Ungulati selvatici, distinta per singole specie e per singolo settore, definita dai tecnici faunistici dei C.A.C di Bergamo sulla base dei predetti criteri indicati da I.S.P.R.A, documentazione assunta e conservata agli atti della scrivente Struttura A.F.C.P di Bergamo;
- dei piani di prelievo proposti per singole specie di Ungulati e per unità di gestione (settori) dai C.A.C di Bergamo, così come definiti dai rispettivi tecnici faunistici e conservati parimenti agli atti della scrivente Struttura;
- della condivisione e validazione dei censimenti da parte del Servizio di Polizia provinciale per le popolazioni di Capriolo, Cervo e Muflone con mail prot.n. M1.2025.0149529 del 28/07/2025;
- che con l'approvazione della proroga del Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati poligastrici in provincia di Bergamo approvata con Decreto n. 8409 del 13/06/2025 è stata prevista una modifica per quanto concerne la percentuale di abbattimento del cervo (fino al 30-35%) nelle zone nelle quali sono state rilevate densità di molto superiori a quella obiettivo per permettere il contenimento della specie che è causa di numerosi incidenti sulla rete stradale e causa notevoli danni alle coltivazioni agricole;
- che dalla stagione venatoria 2022/2023 è stato modificato il metodo di censimento del capriolo (da "Conta dirette in aree di bosco" a "Conte dirette da punti fissi sul primo verde"): tale metodologia di conta non prevede elaborazione dei dati ottenuti ma una prudenziale stima della popolazione basata sul "minimo contato certo";
- dei censimenti a vista effettuati nella colonia di muflone del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca nella bassa Valle Brembana, nelle aree esterne all'Oasi di San Pellegrino, in Val Cavallina (nucleo che sembra legato a quello del Monte Farno, Pizzo Casnigo e Valle delle Valli) e in Val Calepio;

RITENUTO in attuazione delle predette disposizioni normative ed in conformità con il "Protocollo Tecnico per la gestione degli ungulati poligastrici in provincia di Bergamo":

- di ripartire i piani di prelievo di ogni singola specie e per singolo settore di caccia preventivamente individuato;
- di stabilire, al fine di permettere il completamento dei piani di abbattimento al cervo, che il numero massimo di capi da prelevare nella stagione venatoria



Regione Lombardia

2025/2026 sia previsto in 6 capi per ogni cacciatore, salvo ulteriore riassegnazione da parte del Comitato di gestione, fino ad un massimo di 8 capi, di cui almeno cinque della specie cervo e muflone;

- di autorizzare il prelievo del muflone anche nella Colonia del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca considerato che sono stati censiti 62 capi e che l'obiettivo gestionale previsto per il muflone dal Piano Faunistico venatorio vigente è l'applicazione di misure atte ad impedire l'espansione numerica e territoriale della specie, in quanto specie alloctona sul territorio bergamasco, cosa peraltro avvenuta perché la colonia rispetto allo scorso anno non si è ridotta;
- di autorizzare il prelievo del muflone anche nella colonia della Valcalepio luogo dove in origine venne attuata l'introduzione così come sul Pizzo Casnigo, ma dove la popolazione è finora rimasta contenuta;
- di autorizzare infine il prelievo del muflone in Val Cavallina con un piano di prelievo prevede un minimo di 7 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età a fronte di un censimento di 7 capi, considerando che questi soggetti rappresentano una colonia di nuova formazione e che le direttive ISPRA sul muflone prevedono l'eradicazione di nuovi nuclei;
- di adeguare, per quantità e struttura (classi d'età e sex-ratio) i piani di prelievo proposti dai CAC, alle indicazioni concordate con I.S.P.R.A. attraverso lo specifico Protocollo Tecnico, ciò al fine di garantire piani di prelievo rigorosamente conservativi per le specie interessate, con particolare riferimento:
 1. alla sospensione anche per l'anno 2025 del prelievo venatorio del capriolo nel settore 1 (Clusone/Rovetta) del C.A.C Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione si è stabilizzata a seguito del decremento marcato (- 50 %) che ha portato ad una sospensione del prelievo nella stagione 2022/2023 (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui *"si registri un marcato decremento della popolazione"* e non ha dato sostanziali segnali di incremento della popolazione, anzi i capi censiti sono sostanzialmente i medesimi rispetto allo scorso anno;
 2. di valutare in modo unitario, ai fini del presente piano di prelievo selettivo, la popolazione intersettoriale della specie Cervo nei Comprensori Alpini Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve in quanto in tali Comprensori alpini essa non presenta soluzioni di continuità tra i diversi settori, all'interno dei quali i singoli branchi di cervi si spostano stagionalmente in funzione delle loro esigenze trofiche ed ecologiche;
- in coerenza alle Disposizioni particolari per i Siti della Rete Natura 2000 contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale (DCP n. 79 del 10.07.2013), ed in relazione alla non autoctonia della specie Muflone, di prevedere piani di prelievo che considerino in modo unitario ed intercomprensoriale la colonia di questo bovide presente nel CAC Prealpi Bergamasche (settore Val Seriana), CAC Valle Seriana e CAC Valle Borlezza, nonché di *"adottare piani di prelievo utili al congelamento della popolazione attuale impedendone la crescita"*



Regione Lombardia

numerica e la diffusione sul territorio" in ottemperanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.); applicando un prelievo regolatore con una percentuale fino al 50% della popolazione censita al fine di scongiurare la formazione di nuovi nuclei contenendo i singoli gruppi già presenti e adattati al territorio e, al fine di incentivare l'abbattimento, di non prevedere un'assegnazione nominativa del capo (sebbene trattasi di un bovide), ma di procedere ad un prelievo scalare;

- di applicare una percentuale nel piano di prelievo del cervo per la classe III pari al 10%, applicando la variazione fino al 5% per classi di età prevista dal Protocollo tecnico, considerato che le popolazioni del territorio bergamasco sono di recente formazione e che negli scorsi anni sono state prelevate pochissime unità effettivamente di classe IV, considerando eventuali prelievi di classe IV in tolleranza con la classe III;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di approvare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia di selezione agli ungulati selvatici: Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia sul territorio di competenza della scrivente struttura A.F.C.P. Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singolo settore, così come determinati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO al fine di consentire una corretta gestione dei prelievi errati che il percorso di accertamento degli errori di caccia, valutazione da parte della CTU, diritto alla difesa da parte di cacciatore e accompagnatore, attuazione e comunicazione ai soggetti interessati dei periodi di sospensione dalla caccia agli Ungulati e dall'Albo degli Accompagnatori avvenga come di seguito riportato:

1. L'intervento della CTU è richiesto al momento dell'accertamento di prelievo fuori dalle tolleranze ammesse da parte dei rilevatori dei dati biometrici presenti al centro di verifica, o in caso di controversia sulla valutazione del capo tra i rilevatori dei dati biometrici e il cacciatore e/o l'accompagnatore responsabili del prelievo del capo in questione.
2. La CTU, informata (anche solo nella persona del Sottufficiale competente per territorio) del prelievo del capo fuori dalle tolleranze ammesse o in caso di controversia nella sua valutazione, ha l'obbligo di visionare il capo stesso presso il Centro Verifica Ungulati ove lo stesso deve rimanere a disposizione per le successive 72 ore.
3. Una volta visionato il capo, quindi non oltre le 72 ore, il presidente della CTU convoca – entro il termine massimo di 10 giorni – i membri che la compongono al fine di effettuare la valutazione dell'errore.

La CTU è composta:

- Da due membri della Polizia Provinciale, di cui almeno uno competente per territorio
- Dal Presidente della Commissione Ungulati nominato dal CAC competente o suo delegato
- Dal Responsabile di Settore dove è stato prelevato il capo o da un



Regione Lombardia

suo delegato.

La CTU è validamente costituita in presenza di almeno tre competenti della stessa e ogni qualvolta si riunisce provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte.

In caso di incompatibilità di uno dei membri del CAC in seno alla CTU nella valutazione del caso, lo stesso CAC provvede a nominarne il sostituto.

4. Il Presidente della CTU comunica al cacciatore e all'accompagnatore la data, l'ora e il luogo di convocazione della commissione al fine di consentire ai soggetti interessati di presentarsi per essere ascoltati o produrre le proprie memorie difensive da inviare al CAC competente, il quale le trasmette alla CTU.
5. La CTU deve esprimere, attraverso specifico verbale, l'ammissibilità dell'errore o – in caso di inammissibilità – la proposta di sospensione per il cacciatore dalla caccia alla specie di Ungulato oggetto del prelievo errato e per l'accompagnatore la sospensione dall'Albo degli accompagnatori relativamente alla specie oggetto dell'errata valutazione: in ogni caso le sospensioni irrogate a cacciatore e accompagnatore si attuano a decorrere dalla stagione venatoria successiva.
6. La Provincia di Bergamo trasmette all'AFCP Bergamo copia del verbale redatto e sottoscritto dai componenti della CTU, il quale lo notifica al cacciatore e all'accompagnatore interessato quale “avvio del procedimento”.
7. Il cacciatore e l'accompagnatore possono produrre scritti difensivi avverso il verbale della CTU all'indirizzo dell'AFCP Bergamo, entro 30 giorni dalla data di notifica, il quale li trasmette nuovamente alla CTU ai fini di una nuova valutazione del caso di specie.
8. La CTU, riconvocata dal Presidente con le medesime modalità di cui al punto 3 e tenuto conto delle memorie difensive prodotte, esprime un nuovo giudizio che trasmesso con apposito verbale dalla Provincia di Bergamo all'AFCP Bergamo viene nuovamente notificato ai soggetti interessati.
9. L'eventuale ulteriore opposizione di cacciatore e/o accompagnatore avverso al nuovo giudizio della CTU viene gestito dall'AFCP Bergamo al pari dei Verbali di accertamento di illecito amministrativo sino ad arrivare al termine del procedimento.
10. Una volta definito il procedimento, AFCP Bergamo comunica all'accompagnatore la sospensione irrogata dall'Albo degli accompagnatori e trasmette al CAC competente il provvedimento di sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione alla specie in oggetto per il periodo prestabilito.
11. Il cacciatore responsabile del prelievo errato ha l'obbligo di conservare integralmente, sino al termine del procedimento, la testa dell'animale abbattuto sulla cui mandibola il personale addetto alla rilevazione dei dati biometrici o la Polizia Provinciale appone al momento della valutazione apposita fascetta inamovibile con numerazione univoca riportata anche sulla scheda di rilevazione dei dati biometrici.
12. La manomissione della fascetta identificativa di cui al punto 11 o l'omessa messa a disposizione della testa dell'animale oggetto di prelievo errato alla CTU comporta – a carico del cacciatore e dell'accompagnatore coinvolto – la



Regione Lombardia

perdita al diritto di difesa e l'applicazione insindacabile delle proposte di sospensione prodotte dalla CTU al momento della prima valutazione dell'errore.

RICHIAMATO inoltre ai fini dell'approvazione dei periodi di caccia di selezione per le singole specie di Ungulati:

- le note prot. M1.2025.0073860 del 09/05/2025 e prot. M1.2025.0127170 del 07/07/2025 della Struttura A.F.C.P Bergamo, con la quale la medesima Struttura ha chiesto a I.S.P.R.A., in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 18.c.2 della L. n. 157/1992, il prescritto parere in merito ai periodi di attuazione della caccia di selezione agli Ungulati poligastrici;
- che con le note di cui sopra, la scrivente struttura aveva fatto proprie le proposte dei competenti CAC di anticipare il prelievo di selezione al cervo per le classi Femmina giovane (sottile): femmina che non ha ancora partorito, Femmina adulta "asciutta" (senza il piccolo), Maschio subadulto (2 anni) stante l'importante incremento delle densità del cervo sul territorio di competenza;
- la nota di I.S.P.R.A prot. 26107 del 09/05/2025, agli atti regionali con prot. M1.2025.0073860 del 09/05/2025 con la quale l'Istituto ha dato indicazioni di attenersi ai periodi già indicati nel parere sulla proposta di calendario regionale per la stagione 2025/2026 prot.n. 0010980/2025 del 26.02.2025 (acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025);
- la nota di I.S.P.R.A prot. 39504 del 09/07/2025, agli atti regionali con prot. M1.2025.0127170 del 07/07/2025 con la quale l'Istituto si è espresso favorevolmente in merito ai tempi proposti con nota 0010980/2025 del 26.02.2025 (acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025 per quanto riguarda le specie Cervo, e anche sul prolungamento fino 31 dicembre del prelievo selettivo del Cervo purché venga effettuato esclusivamente in aree non interessate dai quartieri di svernamento del Camoscio, nonché per quanto riguarda il cervo di considerare tutti i censimenti effettuati anche quelli all'interno delle aree identificate come valico dalla Sentenza del TAR Lombardia n. 1516 del 02.05.2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, prevista, come dal citato parere I.S.P.R.A. prot. 0010980/2025 del 26.02.2025 (acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025) per il giorno 3 agosto 2025 solamente per il muflone, successivamente al completamento dei monitoraggi delle popolazioni di ungulati interessate dalla caccia di selezione;

PRESO ATTO delle comunicazioni prot.n.M1.2025.0136807 del 16/07/2025 il Comprensorio alpino di caccia Valle Brembana, prot.n.M1.2025.0135663 del 15/07/2025 il Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana, prot.n. M1.2025.0133419 del 14/07/2025 il Comprensorio alpino Valle Borlezza, prot.n.M1.2024.0139039 del 18/07/2025 il Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche hanno inviato le relazioni con i dati dei censimenti effettuati nei propri territori, nonché la proposta dei piani di



Regione Lombardia

prelievo;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la d.g.r. XII/3669 del 16/12/2024 "XX provvedimento organizzativo 2024" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Enzo Galbiati;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia di selezione agli Ungulati selvatici Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia del territorio di competenza della Struttura A.F.C.P Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singola specie, sesso, classe d'età e per singolo settore (*unità di gestione*), così come determinati nell'unico allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per la stagione venatoria 2025/2026 i seguenti periodi per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Capriolo, Cervo e Muflone sul territorio dei C.A.C della provincia di Bergamo:

Caccia di selezione al capriolo:

- maschi I e II classe: dal 18 agosto al 15 novembre 2025;
- femmine I e II classe e maschi e femmine classe 0: dal 15 settembre fino al 14 dicembre 2025;

Caccia di selezione al cervo:

- maschi e femmine I classe: dal 18 agosto al 20 settembre e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2025;
- maschi e femmine II e III classe e vitelli classe 0: dal 16 ottobre al 31 dicembre 2025;

Precisando che dal 16 dicembre al 31 dicembre, la caccia di selezione al cervo è consentita esclusivamente in aree non sottoposte ai quartieri di svernamento del camoscio individuati dai Comprensori alpini di caccia in apposita cartografia digitalizzata, che sarà approvata dalla scrivente Struttura e notificata agli Organi di vigilanza e a I.S.P.R.A)

Caccia di selezione al muflone:

(solo nei C.A.C. : Prealpi Bergamasche, Valle Seriana, Valle Borlezza):

- maschi I classe e successive classi: dal 3 agosto al 15 dicembre 2025;
- femmine I classe: dal 3 agosto al 15 dicembre 2025;
- femmine II classe e agnelli classe 0: dal 1 settembre al 15 dicembre 2025.



Regione Lombardia

3. di stabilire, al fine di permettere il completamento dei piani di abbattimento al cervo, che il numero massimo di capi da prelevare nella stagione venatoria 2025/2026 sia previsto in 6 capi per ogni cacciatore, salvo ulteriore riassegnazione da parte del Comitato di gestione, fino ad un massimo di 8 capi, di cui almeno cinque della specie cervo e muflone;
4. di sospendere anche per l'anno 2025 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 1 (Clusone/Rovetta) del C.A.C. Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione si è stabilizzata a seguito del decremento marcato (- 50 %) che ha portato ad una sospensione del prelievo nella stagione 2022/2023 (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui *"si registri un marcato decremento della popolazione"* e non ha dato sostanziali segnali di incremento della popolazione, anzi i capi censiti sono sostanzialmente i medesimi rispetto allo scorso anno;
5. di autorizzare il prelievo del muflone anche nella Colonia del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca considerato che sono stati censiti 62 capi, e che l'obiettivo gestionale previsto per il muflone dal Piano Faunistico venatorio vigente è l'applicazione di misure atte ad impedire l'espansione numerica e territoriale della specie, in quanto specie alloctona sul territorio bergamasco;
6. di autorizzare infine il prelievo del muflone in Val Cavallina con un piano di prelievo prevede un minimo di 7 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età a fronte di un censimento di 7 capi, considerando che questi soggetti rappresentano una colonia di nuova formazione e che le direttive ISPRA sul muflone prevedono l'eradicazione di nuovi nuclei;
7. di approvare un piano di prelievo del muflone applicando un prelievo regolatore con una percentuale fino al 50% della popolazione censita al fine di scongiurare la formazione di nuovi nuclei contenendo i singoli gruppi già presenti e adattati al territorio e, al fine di incentivare l'abbattimento, di non prevedere un'assegnazione nominativa del capo (sebbene trattasi di un bovide), ma di procedere ad un prelievo scalare;
8. di applicare una percentuale nel piano di prelievo del cervo per la classe III pari al 10%, applicando la variazione fino al 5% per classi di età prevista dal Protocollo tecnico, considerato che le popolazioni del territorio bergamasco sono di recente formazione e che negli scorsi anni sono state prelevate pochissime unità effettivamente di classe IV, considerando eventuali prelievi di classe IV in tolleranza con la classe III;
9. di autorizzare il prelievo del muflone nella anche nella colonia della Valcalepio luogo dove in origine venne attuata l'introduzione così come sul Pizzo Casnigo, ma dove la popolazione è finora rimasta contenuta;
10. di approvare al fine di consentire una corretta gestione dei prelievi errati che il percorso di accertamento degli errori di caccia, valutazione da parte della CTU, diritto alla difesa da parte di cacciatore e accompagnatore, attuazione e comunicazione ai soggetti interessati dei periodi di sospensione dalla caccia agli Ungulati e dall'Albo degli Accompagnatori le seguenti procedure per la



Regione Lombardia

valutazione dei prelievi errati:

- A. L'intervento della CTU è richiesto al momento dell'accertamento di prelievo fuori dalle tolleranze ammesse da parte dei rilevatori dei dati biometrici presenti al centro di verifica, o in caso di controversia sulla valutazione del capo tra i rilevatori dei dati biometrici e il cacciatore e/o l'accompagnatore responsabili del prelievo del capo in questione.
- B. La CTU, informata (anche solo nella persona del Sottufficiale competente per territorio) del prelievo del capo fuori dalle tolleranze ammesse o in caso di controversia nella sua valutazione, ha l'obbligo di visionare il capo stesso presso il Centro Verifica Ungulati ove lo stesso deve rimanere a disposizione per le successive 72 ore.
- C. Una volta visionato il capo, quindi non oltre le 72 ore, il presidente della CTU convoca – entro il termine massimo di 10 giorni – i membri che la compongono al fine di effettuare la valutazione dell'errore.

La CTU è composta:

- Da due membri della Polizia Provinciale, di cui almeno uno competente per territorio
- Dal Presidente della Commissione Ungulati nominato dal CAC competente o suo delegato
- Dal Responsabile di Settore dove è stato prelevato il capo o da un suo delegato.

La CTU è validamente costituita in presenza di almeno tre competenti della stessa e ogni qualvolta si riunisce provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte.

In caso di incompatibilità di uno dei membri del CAC in seno alla CTU nella valutazione del caso, lo stesso CAC provvede a nominarne il sostituto.

- D. Il Presidente della CTU comunica al cacciatore e all'accompagnatore la data, l'ora e il luogo di convocazione della commissione al fine di consentire ai soggetti interessati di presentarsi per essere ascoltati o produrre le proprie memorie difensive da inviare al CAC competente, il quale le trasmette alla CTU.
- E. La CTU deve esprimere, attraverso specifico verbale, l'ammissibilità dell'errore o – in caso di inammissibilità – la proposta di sospensione per il cacciatore dalla caccia alla specie di Ungulato oggetto del prelievo errato e per l'accompagnatore la sospensione dall'Albo degli accompagnatori relativamente alla specie oggetto dell'errata valutazione: in ogni caso le sospensioni irrogate a cacciatore e accompagnatore si attuano a decorrere dalla stagione venatoria successiva.
- F. La Provincia di Bergamo trasmette all'AFCP Bergamo copia del verbale redatto e sottoscritto dai componenti della CTU, il quale lo notifica al cacciatore e all'accompagnatore interessato quale "avvio del procedimento".
- G. Il cacciatore e l'accompagnatore possono produrre scritti difensivi



Regione Lombardia

avverso il verbale della CTU all'indirizzo dell'AFCP Bergamo, entro 30 giorni dalla data di notifica, il quale li trasmette nuovamente alla CTU ai fini di una nuova valutazione del caso di specie.

- H. La CTU, riconvocata dal Presidente con le medesime modalità di cui al punto 3 e tenuto conto delle memorie difensive prodotte, esprime un nuovo giudizio che trasmesso con apposito verbale dalla Provincia di Bergamo all'AFCP Bergamo viene nuovamente notificato ai soggetti interessati.
10. L'eventuale ulteriore opposizione di cacciatore e/o accompagnatore avverso al nuovo giudizio della CTU viene gestito dall'AFCP e al pari dei Verbali di accertamento di illecito amministrativo sino ad arrivare al termine del procedimento.
 11. Una volta definito il procedimento, Regione Lombardia comunica all'accompagnatore la sospensione irrogata dall'Albo degli accompagnatori e trasmette al CAC competente il provvedimento di sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione alla specie in oggetto per il periodo prestabilito.
 12. Il cacciatore responsabile del prelievo errato ha l'obbligo di conservare integralmente, sino al termine del procedimento, la testa dell'animale abbattuto sulla cui mandibola il personale addetto alla rilevazione dei dati biometrici o la Polizia Provinciale appone al momento della valutazione apposita fascetta inamovibile con numerazione univoca riportata anche sulla scheda di rilevazione dei dati biometrici.
 13. La manomissione della fascetta identificativa di cui al punto 11 o l'omessa messa a disposizione della testa dell'animale oggetto di prelievo errato alla CTU comporta – a carico del cacciatore e dell'accompagnatore coinvolto – la perdita al diritto di difesa e l'applicazione insindacabile delle proposte di sospensione prodotte dalla CTU al momento della prima valutazione dell'errore;
 14. di stabilire che, nei casi di bracconaggio, la sospensione del cacciatore venga disposta dalla CTU e successivamente comunicata all'AFCP Bergamo, che provvederà a cancellare il soggetto interessato dall'elenco dei cacciatori di selezione;
 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 16. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE

Enzo Galbiati

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge